



3003 Berna
UFT; stw

POST CH AG

Invio per e-mail

Alle imprese beneficiarie di indennità, contributi o mutui ai sensi della legge sulle ferrovie o della legge sul trasporto viaggiatori

Agli Uffici cantonali dei trasporti pubblici

Riferimento: BAV-314.11-8
Evento amministrativo:
Vostro riferimento:
Ittigen, 16 dicembre 2020

Verifica del conto annuale 2020 sulla base dell'articolo 37 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV)

Gentili signore, egregi signori,

le imprese che ricevono contributi o mutui dall'ente pubblico devono presentare il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all'UFT. Con la presente desideriamo fornirvi informazioni circa le novità, i punti principali e lo svolgimento della verifica del conto annuale 2020.

Basi legali e altri atti normativi di riferimento

La verifica nell'ottica del diritto dei sussidi del conto annuale si basa sull'articolo 37 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) in combinato disposto con

- la legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101);
- l'ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC; RS 742.221);
- l'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16);
- l'ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF; RS 742.120).

1. Direttiva concernente la verifica speciale sui sussidi

Secondo l'articolo 4 capoverso 4 OCIC le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono farli sottoporre ogni anno a una verifica speciale se il totale annuo delle indennità secondo l'articolo 28 LTV e delle indennità e dei mutui previsti da convenzioni sulle prestazioni per l'infrastruttura secondo l'articolo 51 Lferr è superiore a un milione di franchi. La verifica deve essere condotta conformemente alla [direttiva concernente la verifica speciale sui sussidi](#) dell'UFT. La relazione in merito va trasmessa al mandante, che la inoltra entro 30 giorni all'UFT e ai Cantoni.

Ufficio federale dei trasporti UFT
Wolfgang Steiner
3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 462 58 17, Fax +41 58 462 59 87
wolfgang.steiner@bav.admin.ch
<https://www.bav.admin.ch/>



2. Autodichiarazione

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a OCIC le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione e dai Cantoni devono presentare all'UFT e ai rispettivi Cantoni, assieme al conto annuale 2020, per la prima volta anche una dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi.

3. Imprese con convenzione sulle prestazioni (CP)

Il rapporto annuale 2020 va inoltrato mediante l'applicazione web dati dell'infrastruttura (WDI) entro il 30 aprile 2021. Il conto annuale deve essere presentato ai fini della verifica solo dopo le decisioni degli organi societari, adottate spesso dopo il 30 aprile. Per garantire che nella WDI i dati del rapporto annuale 2020 coincidano con quelli del conto annuale, bisogna armonizzarli con il conto annuale riveduto, da inoltrare mediante la WDI in allegato al rapporto annuale. Se la sua revisione è prevista solo dopo il 30 aprile 2020, vi invitiamo a contattarci.

4. COVID-19

Con lettera del 12 ottobre 2020 vi abbiamo informato dell'adozione della legge federale urgente sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi COVID-19¹ e delle varie misure decise a sostegno del traffico viaggiatori, carico di autoveicoli incluso. In allegato alla presente trovate tutte le informazioni e le prescrizioni relative all'attuazione delle misure COVID-19. L'obiettivo dell'UFT è consentirne un'attuazione per quanto possibile pragmatica nel rispetto delle disposizioni di legge.

Invitiamo i Cantoni a inoltrare le informazioni su procedura e contenuto delle domande alle imprese attive nel trasporto locale e turistico.

L'allegato sarà pubblicato sul nostro sito Internet ([Verifica nell'ottica del diritto dei sussidi \[articolo 37 LTV\]](#)) e se necessario integrato con le domande più frequenti (FAQ).

5. Riserve latenti

Le riserve latenti (riserve arbitrarie o volontarie) devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2020 in maniera conforme ai rispettivi settori. È questo anche un presupposto per la concessione di contributi a copertura dei disavanzi nel traffico viaggiatori. Sono fatte salve eventuali convenzioni separate con i committenti.

6. Riserve di ammortamento

Anche tutte le riserve di ammortamento vanno sciolte entro il 31 dicembre 2020 in conformità ai rispettivi settori. Le riserve di ammortamento visibili devono essere interamente assegnate alle riserve speciali. L'assegnazione, da effettuarsi conformemente ai rispettivi settori e a prescindere dallo stato della riserva di cui all'articolo 36 LTV, può avvenire attraverso l'impiego di utili o direttamente nel bilancio. Sono fatte salve eventuali convenzioni separate con i committenti.

7. Indici effettivi Traffico viaggiatori 2020

I dati concernenti il traffico regionale viaggiatori (TRV) vanno forniti attraverso l'applicazione web indici TRV e trasmessi anche ai Cantoni. Le imprese il cui anno di esercizio non coincide con quello di calendario devono presentare gli indici per l'anno d'offerta (anno d'orario).

8. Termine per l'inoltro del conto annuale

Secondo l'articolo 6 OCIC le imprese devono presentare la necessaria documentazione all'UFT e ai Cantoni entro 30 giorni dall'approvazione del conto annuale da parte dell'assemblea generale.

¹ RU 2020 3825 (<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/3825.pdf>)

9. Documentazione da inoltrare

Devono essere inoltrati all'UFT i documenti e gli attestati indicati all'articolo 6 capoversi 1–3 OCIC. Le imprese che presentano domanda di sostegno finanziario per COVID-19 devono inoltrare attestati aggiuntivi (cfr. allegato COVID-19).

Una lista di controllo, disponibile al link [Verifica nell'ottica del diritto dei sussidi \(articolo 37 LTV\)](#), consente di verificare la completezza della documentazione. I documenti incompleti non saranno presi in considerazione.

Il conto annuale e la documentazione conforme alla lista di controllo devono essere inoltrati all'UFT in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: subventionspruefung@bav.admin.ch.

La documentazione deve essere inviata contemporaneamente ai Cantoni che hanno concesso indennità, contributi o mutui.

Informazioni

Per maggiori informazioni sono a disposizione i seguenti nostri collaboratori:

Sezione Rete ferroviaria (infrastruttura)
markus.frei@bav.admin.ch tel: 058 462 57 96

Sezione Traffico viaggiatori (TRV)
karin.salzmann@bav.admin.ch tel: 058 469 39 11
wolfgang.steiner@bav.admin.ch tel: 058 462 58 17

Misure di sostegno COVID-19 personenverkehr@bav.admin.ch

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Dr. Peter Füglistaler
Direttore

Pierre-André Meyrat
Direttore supplente

Allegati:

- lista di controllo della documentazione da inoltrare
- modello di dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi
- scritto UTP «Determinazione delle perdite annuali nell'ambito della contabilità analitica»

Copia con allegati p. c. a:

- UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6, ueli.stueckelberger@voev.ch
- CDCTP, Haus der Kantone, Speichergasse 6, casella postale, 3001 Berna, mirjam.buetler@koev.ch / markus.sieber@koev.ch
- EXPERTSuisse, Stauffacherstrasse 1, 8004 Zurigo, roland.ruprecht@ch.ey.com
- Alliance SwissPass, Länggassstrasse 7, 3012 Berna, helmut.eichhorn@allianceswisspass.ch
- Amministrazione federale delle finanze AFF, Bundesgasse 3, 3003 Berna, frank.schley@efv.admin.ch
- stw/pv/aa

Copia interna tramite link a:

- Fù, MEP, pv (tutti), sn (tutti), voj, rev, gv, mz, km

Allegato: sostegno COVID-19 nel traffico viaggiatori

1. Principi applicabili a tutti i settori

Chi può presentare una domanda di sostegno finanziario?

Secondo l'articolo 2 OITRV possono beneficiare delle indennità o degli aiuti finanziari di cui agli articoli 28–31c LTV le imprese che trasportano viaggiatori in virtù di una concessione, di un'autorizzazione o di un trattato internazionale. Questo presupposto si applica anche alle nuove disposizioni integrate nella LTV a seguito della crisi COVID-19 (art. 28 cpv. 1^{bis} e 2^{bis}, art. 28a e art. 28b).

Secondo l'articolo 28 capoversi 1^{bis} (TRV) e 2^{bis} (traffico locale) l'indennità è versata in base ai conti economici delle singole linee (CEL) delle imprese. Per le offerte turistiche e per il carico di autoveicoli non è necessario un CEL dettagliato.

Possono pertanto presentare una domanda di sostegno finanziario le imprese concessionarie dai cui CEL risultano perdite dovute al COVID-19. Se il rischio relativo ai ricavi è assunto da terzi, e in particolare dai committenti, viene meno la necessità di sostenere finanziariamente le concessionarie.

A chi devono essere presentate le domande?

TRV: simultaneamente all'UFT e agli Uffici cantonali per i trasporti pubblici, nell'ambito del conto annuale 2020

Traffico locale e offerte turistiche: ai Cantoni, che esaminano le domande e le inoltrano all'UFT assieme alla conferma del loro sostegno finanziario.

Carico di autoveicoli: UFT

Domande di sostegno finanziario (traffico locale, offerte turistiche, carico di autoveicoli):

personenverkehr@bav.admin.ch

Conti annuali TRV per la verifica (art. 37 LTV):

subventionspruefung@bav.admin.ch

In che forma devono essere presentate le domande e cosa devono contenere?

I documenti da inoltrare (CEL, conferme e specificazioni occorrenti) sono elencati nella lista di controllo. Le domande devono essere inoltrate elettronicamente all'UFT (nel TRV e nel carico di autoveicoli, da parte delle imprese; nel traffico locale e per le offerte turistiche, da parte dei Cantoni).

Le domande delle imprese devono recare in ogni caso una firma giuridicamente valida. Quelle relative al traffico locale, alle offerte turistiche e al carico di autoveicoli devono contenere inoltre i dati bancari dell'impresa.

Procedura e scadenze

Scadenze	TRV	Carico di autoveicoli	Traffico locale	Offerte turistiche
Entro fine marzo 2021	L'impresa dichiara il suo presumibile fabbisogno (2020) all'UFT e ai Cantoni. Se disponibile, può già inoltrare la domanda definitiva o il progetto di conto annuale verificato dal suo ufficio di revisione. personenverkehr@bav.admin.ch	L'impresa dichiara il suo presumibile fabbisogno (2020 e 2021) all'UFT. Se disponibile, può già inoltrare la domanda definitiva. personenverkehr@bav.admin.ch	L'impresa dichiara il suo presumibile fabbisogno (2020) ai Cantoni. Se disponibile, può già inoltrare la domanda definitiva.	
Fine aprile 2021	L'UFT e i Cantoni stilano e confrontano il quadro dei fabbisogni dichiarati.	L'UFT stila il quadro dei fabbisogni dichiarati.	I Cantoni stilano il quadro dei fabbisogni dichiarati per il traffico locale e per le offerte turistiche e lo trasmettono all'UFT specificando se dispongono di sufficienti risorse finanziarie.	
Fine maggio 2021	L'UFT stila il quadro dei fabbisogni dichiarati per ogni settore e comunica ai Cantoni se le risorse finanziarie della Confederazione e dei Cantoni sono sufficienti o se occorrono misure (crediti aggiuntivi, riduzioni).			
Fine giugno 2021	Entro 30 giorni dall'assemblea generale l'impresa inoltra la documentazione relativa al conto annuale e alla copertura del disavanzo 2020 all'UFT e ai Cantoni. subventionspruefung@bav.admin.ch L'impresa informa l'UFT se non le è possibile presentare la domanda entro fine giugno 2021.	Entro fine giugno 2021 l'impresa presenta la domanda di sostegno finanziario all'UFT. L'impresa informa l'UFT se non le è possibile inoltrarla entro tale data.	Entro fine giugno 2021 l'impresa presenta la domanda di sostegno finanziario ai Cantoni. L'impresa informa i Cantoni se non le è possibile inoltrarla entro tale data.	
	L'UFT e i Cantoni esaminano le domande.	L'UFT esamina le domande.	I Cantoni esaminano le domande.	
	-	-	I Cantoni inoltrano le domande all'UFT.	
	-	-	L'UFT verifica le domande.	
Si stipulano le convenzioni sulla copertura dei disavanzi 2020.				

Sostegno finanziario sotto forma di contributi a fondo perduto

Per la copertura dei disavanzi la Confederazione non prevede la concessione di mutui, ma di contributi a fondo perduto. Anche i Cantoni e gli eventuali Comuni sono chiamati ad erogare contributi a fondo perduto a tal fine.

Rinuncia alla distribuzione di dividendi

Le misure di sostegno previste dall'articolo 28a LTV per le offerte turistiche, dall'articolo 28b LTV per il carico di autoveicoli e dall'articolo 36 LTV per il TRV e per il traffico locale sono subordinate alla rinuncia a distribuire dividendi per gli anni d'esercizio 2020 e 2021.

Precisazioni

- La rinuncia alla distribuzione di dividendi riguarda l'intera impresa concessionaria e comprende anche gli utili derivanti da attività accessorie.
- Le imprese il cui anno d'esercizio non coincide con quello di calendario e il cui anno d'esercizio 2019/2020 è terminato dopo febbraio 2020 non avranno diritto ad alcun sostegno se la decisione relativa alla distribuzione di dividendi è stata adottata dopo il 25 settembre 2020.
- La rinuncia a distribuire dividendi per l'anno d'esercizio 2020 deve essere confermata all'UFT per iscritto dopo l'assemblea generale. Le imprese il cui conto viene verificato secondo l'articolo 37 LTV possono fornire la conferma contestualmente alla presentazione del verbale definitivo dell'assemblea generale di cui all'articolo 6 capoverso 2 OCIC.
- Se nel 2021 si procederà alla distribuzione di dividendi, si dovranno restituire i contributi di sostegno ricevuti.

Costi da ridurre

Nella sua lettera del 20 marzo 2020 relativa alla crisi COVID-19 l'UFT ha chiamato le imprese ad adottare tutte le misure in loro potere per ridurre i costi, rinunciando in particolare a spese non indispensabili a breve termine, quali ad esempio quelle per la pubblicità e altre iniziative di marketing o per acquisizioni, e laddove necessario chiedendo e attuando il lavoro ridotto per i collaboratori.

Nelle domande di sostegno finanziario le imprese devono specificare quali misure hanno adottato per ridurre i costi e con quali risultati. La Confederazione si aspetta in generale che le imprese che ricevono contributi pubblici usino i bonus con moderazione e che, quindi, indichino anche esplicitamente quali misure hanno adottato in materia di bonus.

Le imprese devono inoltre dichiarare se hanno richiesto indennità per lavoro ridotto, se la domanda è stata accolta o respinta, se è in corso una procedura di ricorso e su quale base hanno steso i CEL. Se le hanno ottenute ma non sono state considerate nel calcolo del contributo di sostegno in quanto ricevute successivamente, devono restituire il contributo.

Computo dei costi e dei ricavi

Le imprese con un modello di calcolo dei costi che prevede differenze di copertura devono assicurarsi che le differenze tra prestazioni previste ed effettive siano imputate ai settori in maniera conforme ai sussidi ricevuti, che le perdite di ricavi risultino così come sostenute e che le linee con riduzione delle prestazioni ricevano un addebito differito corrispondente alla differenza tra stato previsto ed effettivo. Le imprese che applicano esclusivamente una contabilità analitica dei costi effettivi secondo il principio dei costi completi devono adeguare i flussi di valore in modo da evitare sovvenzionamenti trasversali a seguito delle interruzioni dell'esercizio. La Commissione Finanze dell'UTP ha sviluppato due modelli in merito e le imprese devono indicare quale adottano.

Documentazione del disavanzo, riduzione della deduzione dell'imposta precedente

Rispetto agli anni senza copertura del disavanzo, i CEL devono contenere dati aggiuntivi per consentire il calcolo del contributo di copertura. Le imprese possono integrarli nei CEL stessi o comunicarli in un documento separato.

Ripartizione della riserva di cui all'articolo 36 LTV sulle linee: la riserva deve essere ripartita su tutte le linee del TRV proporzionalmente al loro disavanzo, se necessario sciogliendola del tutto.

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente: analogamente a quanto avviene per le

indennità convenute in anticipo, alla copertura del disavanzo si applica una riduzione della deduzione dell'imposta precedente del 3,4 per cento (se si applica il tasso forfettario), di cui si può tener conto nella copertura stessa.

Di seguito è riportato, a titolo esemplificativo, uno schema dei dati da indicare per la copertura del deficit di una linea (se non integrati nel CEL).

Dati per la copertura del disavanzo (schema)

Ricavi, quelli accessori compresi	100
Costi	200
Costi non coperti	100
Indennità	60
Risultato della linea	40
Scioglimento della riserva (art. 36 LTV)	20
Risultato della linea dopo scioglimento della riserva (art. 36 LTV)	20
Riduzione della deduzione dell'imposta precedente sul disavanzo (3,4 %)	0,7
Copertura del disavanzo	20,7

* nel TRV

Determinazione e verifica del disavanzo

Le nuove disposizioni integrate nella LTV a seguito della crisi COVID-19 prevedono la copertura del disavanzo dovuto alle perdite subite nel 2020 (offerte turistiche: marzo – settembre 2020). Le perdite possono avere anche altre cause oltre al COVID-19. La copertura del disavanzo si basa sul risultato d'esercizio normale delle linee, comprese le ripercussioni della pandemia su costi e ricavi. Il computo di costi e ricavi straordinari e aperiodici è possibile solo con il consenso dell'UFT.

Esame delle domande per il traffico locale e per le offerte turistiche da parte dei Cantoni

La Confederazione si aspetta che i Cantoni controllino i seguenti punti e comunichino i rispettivi risultati quando inoltrano le domande.

- La domanda è completa (secondo la lista di controllo)?
- I costi e i ricavi sono imputati alle linee secondo il principio di causalità (art. 13 OCIC), ovvero il loro computo è stato specificato?
- I valori dichiarati sono plausibili?
- Il risultato dichiarato contiene costi e ricavi straordinari e aperiodici? Se sì, quali? Secondo i Cantoni sono computabili?
- Le riserve disponibili sono computate?
- I contributi ordinari sono considerati come contributi di copertura di disavanzi analogamente agli anni precedenti?
- La documentazione contiene una dichiarazione vincolante secondo cui i 2/3 del disavanzo non assunti dalla Confederazione nel traffico locale saranno coperti (con indicazione dei rispettivi committenti)?
- L'impresa rinuncia alla distribuzione di dividendi?
- L'impresa ha ridotto i costi e specificato come? Ha illustrato la sua politica in materia di bonus?
- Per le linee del traffico locale: sono adempiuti i criteri di cui all'articolo 3 OITRV?

- Il disavanzo dichiarato per le offerte turistiche riguarda il periodo 1° marzo – 30 settembre 2020?
- Le offerte turistiche presentano un disavanzo anche computando gli utili annui 2017–2019?

Stipula di convenzioni

Analogamente a quanto già avviene nel TRV, i committenti stipulano una convenzione sulla copertura dei disavanzi con le imprese. La convenzione è ritenuta stipulata solo dopo che l'impresa ha controfirmato la copia sottoscritta da tutti i committenti interessati (art. 21 OITRV).

2. Traffico regionale viaggiatori (TRV)

Contributo della Confederazione: 290 milioni di franchi (2020 e 2021). La quota della Confederazione è del 50 per cento nella media svizzera: per la copertura dei disavanzi relativi al 2020 si applicano le partecipazioni cantonali e le chiavi di ripartizione intercantonale previste dalle convenzioni sull'offerta.

Delimitazione nel conto annuale

La copertura del disavanzo nel TRV può essere delimitata nel conto annuale 2020 d'intesa con l'ufficio di revisione.

Riserva di cui all'art. 36 LTV e scioglimento di riserve latenti

Come spiegato al numero 5 della lettera, le «riserve latenti» disponibili devono essere sciolte nell'ambito del conto annuale 2020 in maniera conforme ai settori e la quota relativa al TRV ordinato congiuntamente deve essere interamente assegnata alla riserva speciale di cui all'articolo 36 LTV.

Lo scioglimento di riserve latenti e di ammortamento non è considerato nel risultato della linea di cui alla tabella sopra riportata «Dati per la copertura del disavanzo». La riserva da computare è quella risultante dopo la contabilizzazione del risultato dell'anno d'esercizio 2019, aggiungendovi le riserve latenti (n. 5) e le «riserve di ammortamento visibili» (n. 6). Le riserve devono essere sciolte in funzione delle linee ai fini del calcolo della copertura del disavanzo.

Offerte eccedenti e ulteriori indennità secondo l'art. 28 cpv. 4 LTV

Per le linee che la Confederazione non cofinanzia per intero a causa di un'offerta eccedente, occorre procedere a una ripartizione proporzionale analoga a quella prevista nell'ordinazione 2020. La stessa procedura si applica alle linee per le quali è stata convenuta una riduzione percentuale della quota federale, in particolare se il cofinanziamento della Confederazione non riguarda l'intera linea. Non è invece necessario tener conto di ulteriori contributi di cui all'articolo 28 capoverso 4 LTV, concernenti ad esempio l'ulteriore ordinazione di singole corse da parte di un Comune.

Conto annuale 2021

Nel CEL 2021 la copertura del disavanzo 2020 non deve essere specificata per ogni linea. Il risultato del TRV deve essere interamente assegnato alle riserve speciali di cui all'articolo 36 LTV (art. 36 cpv. 2^{bis} LTV).

3. Traffico locale

Contributo della Confederazione: 150 milioni di franchi. La Confederazione copre un terzo, il resto è a carico dei Cantoni e/o dei Comuni.

Definizione di traffico locale secondo l'art. 3 OITRV

Il traffico locale, escluso dalle prestazioni federali secondo l'articolo 28 capoverso 2 OITRV, comprende le linee che servono al collegamento capillare di località. Una linea serve al collegamento capillare se prevede brevi distanze tra le fermate e se le fermate non distano di regola più di 1,5 km

dal punto di raccordo più vicino con il resto della rete dei trasporti pubblici.

Nelle domande inoltrate dai Cantoni alla Confederazione deve essere comprovato per ogni linea il rispetto di questa definizione.

Indennità originaria

La documentazione delle domande di sostegno finanziario deve contenere una copia della convenzione sull'offerta originaria. Se l'offerta è finanziata in maniera diversa da quanto previsto dalle disposizioni della LTV relative alla procedura di ordinazione nel TRV, occorre specificarlo indicando in particolare chi è il committente e quali sono le modalità di finanziamento.

Computo delle riserve

Nell'ambito dell'esame delle domande i Cantoni devono stabilire quali riserve delle imprese sono computate per la copertura dei disavanzi. L'UFT si aspetta di massima che si applichi una procedura per quanto possibile analoga a quella nel TRV. Ai fini del calcolo della quota federale deve essere computata, ossia sciolta, la totalità delle riserve speciali disponibili per il traffico locale. Nelle domande inoltrate dai Cantoni alla Confederazione va pertanto comprovato anche lo scioglimento delle riserve per ogni linea.

4. Ulteriori prestazioni ordinate

Oltre al traffico locale e alle offerte turistiche senza funzione di collegamento, vi sono altre offerte non ordinate dalla Confederazione. Si tratta in particolare di linee del TRV che non adempiono i criteri per il cofinanziamento, ad esempio quelli relativi alla redditività minima, o di linee per le quali in passato i Cantoni hanno rinunciato alla partecipazione finanziaria della Confederazione. La legge adottata dal Parlamento, tuttavia, prevede espressamente solo il finanziamento del traffico locale e, quindi, non esiste alcuna base legale per il sostegno a linee del TRV non ordinate dalla Confederazione.

5. Offerte turistiche

Importo del contributo ancora da definire, sarà richiesto nel 2021. La quota della Confederazione sarà pari all'80 per cento del contributo del Cantone o dei Cantoni.

Sostegno secondo la LTV o la legge COVID-19

Per la concessione di contributi di sostegno alle imprese turistiche esistono diverse basi legali. L'articolo 28a LTV si applica esclusivamente alle offerte turistiche che dispongono di una concessione per il trasporto di viaggiatori o di un'autorizzazione cantonale per l'esercizio di impianti a fune. Gli aiuti finanziari previsti da questa legge sono pertanto limitati all'attività di trasporto per fini turistici (impianti di risalita e a fune, battelli, autobus), escludendo quelle accessorie, quali i settori della ristorazione e alberghiero.

In alternativa, le imprese turistiche possono chiedere un sostegno nell'ambito dei provvedimenti per i casi di rigore di cui all'articolo 12 della legge COVID-19 (RS 818.102)², applicabile a tutte le attività dell'impresa.

L'articolo 12 della legge COVID-19 esclude sovvenzionamenti doppi, pertanto le imprese di trasporto pubblico possono usufruire o degli aiuti finanziari previsti dalla LTV o dei provvedimenti per i casi di rigore, ma non di entrambi.

² <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20202070/index.html>

Calcolo del contributo di sostegno

L'obiettivo degli aiuti finanziari di cui all'articolo 28a LTV è garantire l'esistenza delle imprese turistiche. A differenza di quelle che ricevono indennità, le imprese turistiche sono autorizzate a prevedere utili e poiché lo saranno anche in avvenire, nel calcolo del contributo di sostegno si terrà conto degli utili futuri, determinandoli sulla base di quelli realizzati nel periodo 2017–2019. Un aiuto finanziario da parte della Confederazione è necessario solo se nel 2020 le perdite dovute al COVID-19 (differenza di entrate rispetto all'anno precedente, dedotti i costi risparmiati), considerate le riserve disponibili, risultano superiori agli utili 2017–2019 (adottati come riferimento per la determinazione di quelli attesi).

Poiché la disposizione di legge non è di facile interpretazione riportiamo di seguito un calcolo esemplificativo.

Premessa

Risultato annuo cumulato 2017–2019 del comparto del traffico turistico di un'impresa (offerte di trasporto oggetto di concessione, escluse le attività non oggetto di concessione quali la ristorazione):
150

Stato delle riserve dell'impresa

1a possibilità: l'impresa ha una riserva separata => si tiene conto della riserva.

2a possibilità: la riserva è costituita considerando i risultati delle offerte di trasporto oggetto di concessione relativi agli anni 2017–2019.

Perdite finanziarie dovute al COVID-19 nel periodo marzo–settembre 2020 (minori entrate, dedotti i costi risparmiati, in particolare ad es. quelli a seguito di indennità per lavoro ridotto):
caso 1: 200 / caso 2: 350

Adempimento della condizione di cui all'articolo 28a LTV

Caso 1

Le perdite dovute al COVID-19, considerate le riserve ($200 - 150 = 50$), non superano l'utile netto realizzato nel periodo 2017–2019 ($50 < 150$) => condizione non soddisfatta.

Caso 2

Le perdite dovute al COVID-19, considerate le riserve ($350 - 150 = 200$), superano l'utile netto realizzato nel periodo 2017–2019 ($200 > 150$) => condizione soddisfatta.

Nel caso 2 la quota rimanente dopo le deduzioni prescritte (riserva e utili futuri) può essere coperta: perdite (350) – riserve (150) – utili futuri (150) = perdite computabili (50). Se il Cantone intende assumere una quota maggiore, deve farsi interamente carico della differenza. La copertura delle perdite è ripartita tra il Cantone e la Confederazione nel modo seguente.

Perdite computabili: 50 (180 %)

Quota Cantone: 28 (100 %)

Quota Confederazione: 22 (80 %)

Se l'impresa risulta sovraindebitata a seguito di questa soluzione (concretamente: perdite annue > capitale sociale), i proprietari devono ristrutturarla.

6. Carico di autoveicoli

Contributo: 4,1 milioni di franchi per gli anni 2020 e 2021. Non è prevista alcuna partecipazione cantonale.

Copertura del disavanzo 2020: per il carico di autoveicoli, MGB, RhB e BLS possono inoltrare all'UFT la domanda di sostegno finanziario contestualmente alla presentazione del conto annuale. È richiesta una documentazione separata del carico di autoveicoli nell'ambito del CEL.

Copertura dei costi non coperti 2021: per il 2021 va presentato un conto di previsione contenente i costi, i ricavi e le indennità già convenute (Confederazione e Cantone).

Se le risorse finanziarie a disposizione della Confederazione saranno inferiori alla somma dei disavanzi 2020 e dei costi non coperti 2021, saranno ripartite sulle offerte di carico di autoveicoli proporzionalmente ai rispettivi disavanzi e scoperti.

Una volta esaminate tutte le domande, l'UFT stipula con le tre imprese una convenzione sulla copertura dei disavanzi e una convenzione sull'offerta per il 2021.